



LEGGE 31 luglio 1985 n.87 (pubblicata il 7 agosto 1985)

**Norme relative agli immobili da demolire.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 luglio 1985.*

**Art. 1**

Le procedure di esecuzione delle demolizioni di immobili in zone agricole, e in fascia di protezione (zona agricola) non eseguite dai proprietari che hanno ottenuto sulle stesse aree, ovvero su aree limitrofe la licenza di autorizzazione, ovvero la concessione per ricostruire ai sensi della Legge 28 settembre 1973 n.33 articoli 10 e 51 e della Legge 27 marzo 1981 n.26 articoli 16 e 59 sono disciplinate dalla seguente legge.

**Art. 2**

A tal fine entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, tutti gli immobili da demolire per i quali non è stato rispettato quanto previsto nel rilascio delle licenze edilizie di autorizzazione e delle concessioni, e nel rispetto delle leggi sopra citate, sono catalogati a cura dell'Ufficio Urbanistica in base alle loro caratteristiche tipologiche, nonché alle condizioni di conservazione delle stesse, ed in particolare delle strutture statiche, valutando solo quei casi in cui è evidente l'assoluta opportunità di non demolire l'immobile ai fini di un recupero per pubblica utilità.

Chiunque sia inadempiente, ovvero interessato, entro il termine sopra citato è tenuto obbligatoriamente a dare comunicazione all'Ufficio Urbanistica della non avvenuta demolizione ai fini della corretta catalogazione.

Resta ferma nei termini di 120 giorni, la facoltà dei soggetti interessati di adempiere autonomamente all'obbligo di demolizione.

**Art. 3**

In base agli esiti della catalogazione, degli edifici giudicati non recuperabili e fatiscenti e di non particolare interesse pubblico viene notificata agli interessati attraverso l'Autorità Amministrativa competente (oggi Commissione Tecnica Edilizia), l'ingiunzione di provvedere alla demolizione del manufatto entro il limite di 60 giorni.

Scaduto tale termine l'A.A.S.P. ha il mandato di provvedere d'ufficio ed a spese del contravventore alla demolizione.

#### **Art. 4**

Per gli edifici che risulteranno tipologicamente e strutturalmente recuperabili e di particolare interesse pubblico, il Congresso di Stato, sentito il parere dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Progettazione, nonché della Commissione Tecnica Edilizia, inviterà i proprietari ad un incontro per verificare la possibilità di stipulare una convenzione che permetta l'utilizzazione pubblica dell'immobile, previo accordo fra le parti e che preveda l'acquisizione della proprietà da parte dello Stato al prezzo massimo di L. 100.000 al mq. per i vani abitabili e di L. 50.000 mq. per i vani accessori (cantine, garages, lavanderie, stalle, fienili, porcili e simili).

Le valutazioni sulla base dei parametri sopra citati dovranno essere fatte dalla Commissione Tecnica Edilizia, la quale rilascerà adeguata documentazione da produrre quale allegato indispensabile alla convenzione.

Tuttavia il prezzo complessivo non dovrà essere superiore a L. 10.000.000 (diecimilioni).

#### **Art. 5**

Per tutti i casi di cui all'articolo precedente per i quali non sarà possibile addivenire ad un accordo convenzionale nei termini e nei limiti sopra citati, si attiveranno tutte le procedure d'esproprio per pubblica utilità nelle forme e nei tempi previsti dalla Legge 15 marzo 1980 n.18, e secondo una valutazione estimativa che considererà esclusivamente il valore dell'area di pertinenza dell'edificio per una superficie non superiore a mq. 1.000 (mille), anche nel caso che l'area di pertinenza sia maggiore di mq. 1.000 (mille) ed al prezzo di terreno agricolo, in analogia con la classe di appartenenza dei terreni agricoli circostanti e limitrofi.

#### **Art. 6**

Per quanto attiene ai procedimenti penali già in corso, ed alle fattispecie che si configurano quale reato edilizio ai sensi del vigente codice penale e dell'art. 39 della Legge 15 marzo 1980 n.18, con la definizione in sede amministrativa per provvedimenti, in base agli articoli precedenti, gli stessi dovranno ritenersi risolti, senza sanzioni, e quindi non soggetti alle procedure in applicazione del codice penale e dell'art. 39 della Legge 15 marzo 1980 n.18.

#### **Art. 7**

La presente legge entra in vigore dopo 5 giorni dalla sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 1985/1684 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Enzo Colombini - Severino Tura

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva